

		All. "B"
		Rep.3408
		Rog.1979
	FONDAZIONE	
	LAVOROPERLAPERSONA	Registrato presso la Agenzia delle Entrate
	* * * *	Ufficio Territoriale di ROMA 4 il 15/09/2023
	S T A T U T O	n. 29915 Serie 1T
	* * * *	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE E SCOPO	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita - per iniziativa del Signor Gabriele	
	GABRIELLI, della "STUDIO GABRIELLI ASSOCIATI S.R.L." e	
	della "AMICUCCI FORMAZIONE SAS DI AMICUCCI F. & C." (in	
	appresso anche i "Fondatori") -	
	una Fondazione denominata	
	FONDAZIONE "LAVOROPERLAPERSONA ETS"	
	in sigla Fondazione EllePì ETS	
	La Fondazione ha sede nel Comune di Offida (AP),	
	Via Ferdinando Fabiani n. 24.	
	Potranno essere istituite sedi secondarie, uffici	
	e succursali in Italia e all'estero.	
	ARTICOLO 2	
	La Fondazione risponde ai principi ed allo schema	
	giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'am-	
	1	

	bito del più ampio quadro di Fondazioni disciplinato	
	dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile	
	La Fondazione non ha scopo di lucro e non può di-	
	stribuire utili; eventuali avanzi di gestione sono	
	esclusivamente ed interamente destinati al perseguimen-	
	to delle finalità istituzionali dell'ente.	
	ARTICOLO 3	
	Le finalità della Fondazione sono quelle di promuovere	
	- nei campi dell'educazione e istruzione, formazione al	
	lavoro, all'imprenditoria e al management responsabili	
	- lo sviluppo di una società aperta, interculturale e	
	giusta, dove la prospettiva individualistica nell'eco-	
	nomia, nel sociale ecc. lasci spazio allo sviluppo pie-	
	no della persona, alla cooperazione e alla solidarietà.	
	Per il raggiungimento delle predette finalità le atti-	
	vità della Fondazione sono:	
	- promuovere il "lavoro" come espressione della "perso-	
	na" e come strumento per realizzare il progetto di svi-	
	luppo che ciascun individuo ha "insieme agli altri",	
	ricercando il suo ben-essere e quello dei contesti so-	
	ciali (istituzioni, organizzazioni, imprese ecc.) dove	
	il lavoro, in tutte le sue forme e componenti, trova	
	concreta espressione;	
	- sviluppare una cultura dell'"ambiente di lavoro" come	
	luogo primario, accogliente e sicuro, di costruzione di	
	2	

	legami e di incontro tra persone per esprimere le po-	
	tenzialità di ciascuno, promuovendo una cultura impren-	
	ditoriale, manageriale e del lavoro che collochi il	
	"rispetto" della persona e la "valorizzazione della di-	
	versità" a fondamento di politiche inclusive delle fa-	
	sce più deboli sul mercato del lavoro come, per esem-	
	pio, giovani, immigrati, donne e diversamente abili;	
	- promuovere la "partecipazione" delle persone nei con-	
	testi di lavoro, nelle organizzazioni e nelle imprese,	
	valorizzando - con particolare riguardo ad iniziative	
	formative, di studio e seminariali - approcci che con-	
	siderano le relazioni umane fattore centrale, insieme	
	allo stile di leadership e a strumenti manageriali coe-	
	renti, per lo sviluppo dell'impresa e dell'organizza-	
	zione;	
	- promuovere - ricercando l'apporto multidisciplinare -	
	una cultura imprenditoriale, manageriale e del lavoro	
	che valorizzi la persona come "soggetto in-relazio-	
	ne-con", alla soddisfazione del quale concorrono non	
	soltanto i beni che nascono in risposta a bisogni mate-	
	riali, ma anche i rapporti con gli altri come la fidu-	
	cia, la reciprocità, il dono, ossia i beni relazionali,	
	la cooperazione e la solidarietà;	
	- promuovere una società aperta, interculturale e giu-	
	sta, anche realizzando e pubblicando studi, indagini e	
	3	

	ricerche in campo economico e sociale, sulle condizioni	
	del lavoro e sulla sua organizzazione nell'impresa,	
	nella pubblica amministrazione e nel no profit, con	
	particolare riguardo al tema della diversità e sosteni-	
	bilità, al confronto tra generazioni e alla valorizza-	
	zione delle politiche di inclusione organizzativa e so-	
	ciale;	
	- progettare, realizzare e gestire interventi di forma-	
	zione con la finalità di valorizzare e tutelare il la-	
	voro in tutte le sue espressioni, professioni e mestie-	
	ri (imprenditoriale, manageriale, tecnico, artigiano,	
	artistico ecc.) nelle organizzazioni, nelle imprese e	
	nella società;	
	- stimolare l'approfondimento, la riflessione e la sen-	
	sibilizzazione, la formazione su tutti i campi di inte-	
	resse, creando e sviluppando anche uno specifico sito	
	internet, attraverso la costituzione di gruppi di stu-	
	dio, l'istituzione di servizi di monitoraggio per una	
	costante informazione sui temi di interesse; la produ-	
	zione di pubblicazioni scientifiche; l'organizzazione	
	di convegni, festival, seminari e incontri di studio,	
	forum e tavole rotonde; borse di studio; incentivi allo	
	studio e al conseguimento di diplomi, lauree e specia-	
	lizzazioni; master e laboratori didattici;	
	- sostenere analoghe iniziative promosse da altri sog-	
	4	

	getti coerenti con le finalità della Fondazione come,	
	per esempio, il riconoscimento di premi, contributi e	
	borse di studio per studenti, ricercatori, imprendito-	
	ri, manager, artigiani e commercianti, artisti ecc. che	
	abbiano interpretato questi valori con la loro testimo-	
	nianza.	
	La Fondazione, per il conseguimento degli scopi so-	
	pra indicati promuove sia in Italia che all'estero ini-	
	ziative di ogni genere anche attraverso la collabora-	
	zione con enti pubblici e privati, università e scuole	
	di ogni ordine e grado, associazioni, istituti, comita-	
	ti ed enti culturali in genere di qualsiasi natura e	
	l'apporto, oltre che dei "Partecipanti" alla Fondazio-	
	ne, di volontari che intendano mettere a servizio il	
	loro contributo di idee, organizzativo ed operativo.	
	La Fondazione potrà dunque svolgere la sua attivi-	
	tà tra l'altro attraverso:	
	- lo svolgimento di eventi;	
	- il recupero, lo studio e la valorizzazione del patri-	
	monio culturale e sociale attinente il lavoro, in par-	
	ticolare, dei territori delle Marche;	
	- l'organizzazione di seminari e convegni aventi ad og-	
	getto le attività sopra indicate o tematiche comunque	
	ad esse connesse;	
	- la promozione di attività, corsi e laboratori diretti	
	5	

	alla valorizzazione e lo sviluppo del lavoro, delle	
	professioni e dei mestieri;	
	- lo sviluppo di attività editoriali volte e connesse a	
	promuovere e diffondere le iniziative ed i valori di	
	fondo di cui allo scopo della Fondazione;	
	- l'acquisizione, produzione e diffusione di materiali	
	audiovisivi ed in genere di oggetti promozionali da	
	utilizzare per le attività sociali;	
	- l'effettuazione e promozione di ricerche, studi, se-	
	minari al fine di accrescere gli strumenti di condivi-	
	sione e comunicazione dei contenuti sopra indicati, an-	
	che attraverso l'uso di nuove tecnologie (informatica,	
	telematica, digitale, etc.), così da facilitare l'ac-	
	cesso e la fruizione delle iniziative e della promozio-	
	ne culturale della Fondazione per un numero sempre più	
	ampio di persone.	
	ARTICOLO 4	
	La Fondazione si ispira ai seguenti valori:	
	- rispetto della persona nella sua integralità e unici-	
	tà	
	- dignità del lavoro, espressione della persona come	
	creatore e custode dell'ambiente	
	- promozione della "diversità" in una società aperta,	
	interculturale e giusta	
	- riconoscimento del ruolo del lavoro, in tutte le sue	
	6	

	espressioni, per lo sviluppo del benessere comune, at-	
	traverso la promozione di forme di partecipazione, po-	
	litiche e strumenti di giustizia distributiva e sociale	
	- imprenditorialità, come manifestazione creatrice del-	
	la persona, che può essere organizzata in diverse forme	
	di impresa	
	- sussidiarietà e solidarietà, come strumenti di coe-	
	sione sociale, impegno e responsabilità di tutti verso	
	la costruzione del bene comune.	
	ARTICOLO 5	
	Nello svolgimento della sua attività e per il per-	
	seguimento anche indiretto del proprio scopo, la Fonda-	
	zione potrà, tra l'altro:	
	a) costituire ovvero partecipare ad associazioni, fon-	
	dazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la	
	cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamen-	
	te, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della	
	Fondazione medesima nonché costituire ovvero participa-	
	re a società anche di capitali svolgenti attività affi-	
	ni o strumentali a quelle svolte dalla Fondazione;	
	b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprieta-	
	ria o titolare di altro diritto reale, ovvero utilizza-	
	re i beni detenuti quale locatrice o comodataria o ti-	
	tolare di altro diritto personale di godimento;	
	c) stipulare ogni atto o contratto, anche per il finan-	
	7	

	ziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza	
	l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti, a	
	breve o a lungo termine, l'acquisto di beni mobili o	
	immobili, immateriali, la stipula di convenzioni di	
	qualsiasi genere con enti ed istituzioni e terzi in ge-	
	nere;	
	d) svolgere attività commerciali, purché in misura se-	
	condaria e reimpiegando i proventi ricavati per gli	
	scopi della Fondazione.	
	<u>TITOLO II</u>	
	<u>PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE</u>	
	ARTICOLO 6	
	Il patrimonio della Fondazione è costituito:	
	- dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti	
	iniziali effettuati dai fondatori in sede di costitu-	
	zione ed incrementato dai lasciti e dai conferimenti in	
	denaro o beni mobili ed immobili, od altre utilità im-	
	piegabili per il perseguimento degli scopi; effettuati	
	successivamente con tale imputazione dai Fondatori o da	
	altri Partecipanti o Aderenti nonché da contributi at-	
	tribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti	
	Territoriali, da altri Enti Pubblici o da terzi;	
	- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perver-	
	ranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi	
	quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del	
	8	

	presente Statuto e che verranno destinati a patrimonio	
	con delibera del Consiglio di Amministrazione;	
	- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con	
	espressa destinazione ad incremento del patrimonio;	
	- dalla parte di rendite non utilizzate che, con deli-	
	bera del Consiglio di Amministrazione, vengano destina-	
	te ad incrementare il patrimonio.	
	ARTICOLO 7	
	Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione	
	dispone delle seguenti entrate, costituenti il Fondo di	
	gestione:	
	- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo	
	6;	
	- contributi dei Fondatori, Partecipanti o Aderenti;	
	- ogni eventuale contributo ed elargizione destinati	
	all'attuazione degli scopi statutari e non espressamen-	
	te destinato ad incrementare il patrimonio;	
	- ricavi delle attività istituzionali, accessorie,	
	strumentali e connesse.	
	I redditi, i ricavi, i contributi e le elargizio-	
	ni, verranno destinati dalla Fondazione interamente per	
	il raggiungimento degli scopi statutari.	
	<u>TITOLO III</u>	
	<u>PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE</u>	
	ARTICOLO 8	
	9	

	Categorie	
	Partecipano alla vita della Fondazione i:	
	- Fondatori;	
	- Partecipanti;	
	- Aderenti.	
	ARTICOLO 9	
	Fondatori	
	Sono Fondatori i soggetti che hanno stipulato l'Atto	
	costitutivo della Fondazione e pertanto il Signor Ga-	
	briele GABRIELLI, nato a Rosora (AN) il 3 maggio 1958,	
	la "STUDIO GABRIELLI ASSOCIATI S.R.L." con sede in Roma	
	e la "AMICUCCI FORMAZIONE S.A.S. DI AMICUCCI F. & C.",	
	con sede in Recanati.	
	Qualora per qualsiasi causa un Fondatore non possa	
	o non voglia ricoprire più tale carica, potrà, se per-	
	sona fisica, designare in sua sostituzione il coniuge o	
	un proprio discendente diretto maggiorenne, ovvero, in	
	assenza di discendenti maggiorenni, un parente entro il	
	quarto grado o un affine entro il terzo grado. Il sog-	
	getto così nominato assume la veste di Fondatore con le	
	stesse prerogative e la stessa posizione dell'iniziale	
	Fondatore.	
	ARTICOLO 10	
	Partecipanti	
	Ottengono la qualifica di "Partecipanti" - previa	
	10	

	delibera insindacabile del Consiglio Generale ovvero	
	previa designazione unanime da parte dei Fondatori, nel	
	caso dei Partecipanti Onorari - le persone fisiche,	
	giuridiche e gli enti che, condividendo i valori e le	
	finalità della Fondazione, contribuiscono alla realiz-	
	zazione dei suoi scopi mediante contributi in danaro in	
	misura non inferiore alla quota stabilita annualmente	
	dal Consiglio Generale, ovvero, quali "onorari" le per-	
	sone fisiche, giuridiche o Enti espressione della cul-	
	tura, del mondo imprenditoriale, manageriale, artisti-	
	co, professionale o accademico, che contribuiscano con	
	opere o prestigio agli scopi della Fondazione.	
	Più esattamente i Partecipanti possono essere:	
	- Partecipanti Onorari: persone fisiche, giuridiche o	
	Enti, designati dai Fondatori, che siano qualificata	
	espressione del mondo imprenditoriale, manageriale, ar-	
	tistico, professionale o accademico, esonerati dal ver-	
	samento di quote di contribuzione, ma che, per qualità,	
	attività o titoli contribuiscano agli scopi della Fon-	
	dazione con la propria opera o il proprio prestigio;	
	assumono tale veste su designazione unanime dei Fonda-	
	tori e la conservano a tempo indeterminato;	
	- Partecipanti Ordinari: persone fisiche, giuridiche o	
	Enti che contribuiscano alla sopravvivenza della Fonda-	
	zione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante con-	
	11	

	tributi annuali in denaro pari alla quota ordinaria an-	
	nuale così come stabilita, nelle forme e nella misura,	
	dal Consiglio Generale; assumono tale veste previa de-	
	libera del Consiglio Generale e la conservano per ogni	
	anno nel quale effettuano il contributo;	
	- Partecipanti Sostenitori: persone fisiche, giuridiche	
	o Enti, che contribuiscano alla sopravvivenza della	
	Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante	
	contributi annuali in denaro pari al doppio della quota	
	ordinaria annuale; assumono tale veste previa delibera	
	del Consiglio Generale e la conservano per ogni anno	
	nel quale effettuano il contributo;	
	- Partecipanti Benemeriti: persone fisiche, giuridiche	
	o Enti che contribuiscano alla sopravvivenza della Fon-	
	dazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante il	
	versamento di un contributo in denaro pari almeno a	
	venti volte la quota ordinaria annuale; assumono tale	
	veste previa delibera del Consiglio Generale e la con-	
	servano a tempo indeterminato.	
	La Fondazione tiene un apposito Libro riportante i dati	
	anagrafici, di domicilio e recapito dei Partecipanti.	
	I Partecipanti si riuniscono in Assemblea, con le moda-	
	lità e le competenze di cui ai successivi Articoli 24 e	
	25.	
	ARTICOLO 11	
	12	

	Aderenti	
	Ottengono la qualifica di Aderenti - previa deli-	
	bera insindacabile del Consiglio Generale - coloro che,	
	condividendo i valori e le finalità della Fondazione,	
	contribuiscano alla stessa con devoluzioni secondo	
	quanto appresso indicato.	
	Più precisamente gli Aderenti possono essere:	
	- Aderenti ordinari: coloro che - società, organizza-	
	zioni, enti pubblici e privati, associazioni, o persone	
	fisiche che rivestano ruoli come quelli indicati al	
	punto successivo - devolvano annualmente alla Fondazio-	
	ne un contributo pari a 3/5 (tre quinti) della quota	
	annuale ordinaria;	
	- Aderenti operatori sostenitori: imprenditori, manager	
	e professional, lavoratori autonomi e professionisti	
	che, anche se cessati dal servizio attivo o temporanea-	
	mente non impiegati, devolvano annualmente alla Fonda-	
	zione un contributo pari a 2/5 (due quinti) della quota	
	annuale ordinaria;	
	- Aderenti operatori: imprenditori, manager e profes-	
	sional, lavoratori autonomi e professionisti che, anche	
	se cessati dal servizio attivo o temporaneamente non	
	impiegati, devolvano annualmente alla Fondazione un	
	contributo pari a 3/10 (tre decimi) della quota annuale	
	ordinaria;	
	13	

	- Aderenti ricercatori: insegnanti e docenti di ruolo	
	di scuole di ogni ordine e grado, professori di ruolo e	
	a contratto di università, pubbliche e private, ricer-	
	catori e dottori in ricerca di istituti pubblici e pri-	
	vati, alunni di programmi MBA che, anche se cessati dal	
	servizio attivo e temporaneamente non impiegati, parte-	
	cipano all'attività istituzionale della Fondazione, ap-	
	portando un concreto contributo di studio, ricerca, ap-	
	profondimento e contribuendo alla organizzazione delle	
	relative iniziative, versando altresì un contributo pa-	
	ri a 1/5 (un quinto) della quota annuale ordinaria;	
	- Aderenti studenti: studenti universitari, post-universitari (iscritti a master di specializzazione e a	
	dottorati di ricerca) e giovani laureati ancora senza	
	una occupazione stabile che partecipano all'attività	
	istituzionale della Fondazione apportando un concreto	
	contributo alla ideazione e organizzazione delle rela-	
	tive iniziative, versando altresì un contributo pari a	
	1/10 (un decimo) della quota annuale ordinaria.	
	Tutti gli aderenti conservano tale veste per ogni anno	
	nel quale effettuano i contributi.	
	La Fondazione tiene un apposito Libro riportante i dati	
	anagrafici, di domicilio e recapito degli Aderenti.	
	Gli Aderenti si riuniscono in Assemblea, con le modali-	
	tà e le competenze di cui ai successivi Articoli 26 e	
	14	

27.

ARTICOLO 12

Esclusione e recesso

Il Consiglio Generale può decidere con la maggioranza di due terzi l'esclusione di Partecipanti e Aderenti per grave e reiterato inadempimento degli impegni e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione, con i valori, le finalità e con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I Fondatori, i Partecipanti e gli Aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Codice Civile.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi

	dalla Fondazione tranne che in caso di comprovata condotta incompatibile con i valori della Fondazione.	
	TITOLO IV	
	<u>ORGANI</u>	
	ARTICOLO 13	
	Organi della Fondazione sono:	
	- il Consiglio Generale;	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Presidente;	
	- il Vice Presidente;	
	- l'Advisory Board;	
	- Revisore dei conti;	
	- l'Assemblea dei Partecipanti;	
	- l'Assemblea degli Aderenti.	
	<u>CONSIGLIO GENERALE</u>	
	ARTICOLO 14	
	Composizione e competenze	
	Il Consiglio Generale è composto dai Fondatori e fino a due Partecipanti Onorari, se esistenti e se eleggibili o nominabili, che accettino tale carica; la designazione di un Partecipante Onorario comporta - salvo quanto appresso previsto nel caso il numero dei Partecipanti Onorari sia superiore a due - l'immediata assunzione da parte di questi della carica di membro del Consiglio Generale, salvo rifiuto espresso, ed il di-	
	16	

	ritto a partecipare alla prima riunione del Consiglio	
	successiva alla nomina.	
	Nel caso i Partecipanti Onorari siano inferiori a due	
	questi sono membri del Consiglio Generale fino a dimis-	
	sioni o revoca; nel caso in cui Partecipanti Onorari	
	fossero più di due, gli stessi, entro trenta giorni	
	dalla nomina che ha comportato il superamento di tale	
	soglia si riuniranno, su propria iniziativa o su convo-	
	cazione del Presidente della Fondazione, per eleggere	
	due tra di loro come membri del Consiglio Generale; i	
	membri così eletti resteranno in carica per tre eserci-	
	zi, al termine dei quali non sono rieleggibili o rino-	
	minabili per il mandato immediatamente successivo.	
	I Fondatori sono membri del Consiglio Generale a vita o	
	fino a che non cessino di far parte della Fondazione.	
	Nel caso di designazione, da parte del Fondatore perso-	
	na fisica, di altro soggetto in sua sostituzione, come	
	previsto al precedente Articolo 9, questi subentrerà	
	come "membro di diritto" anche nel Consiglio Generale.	
	La veste di membro del Consiglio Generale non è incom-	
	patibile con quella di membro del Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Sono di competenza del Consiglio Generale:	
	- la nomina del Presidente della Fondazione, che è an-	
	che Presidente del Consiglio Generale, individuandolo	
	17	

	tra i Fondatori, ovvero, in loro mancanza tra gli altri	
	membri del Consiglio Generale;	
	- la nomina di uno o più membri del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione nel caso in cui venisse meno uno o più dei	
	Fondatori ("membri di diritto" del Consiglio di Ammini-	
	strazione"); in tal caso spetterà al Consiglio Generale	
	la nomina di tanti membri del consiglio di amministra-	
	zione quanti sono i "membri di diritto" venuti meno; il	
	membro nominato dal Consiglio Generale non potrà essere	
	scelto tra gli appartenenti al Consiglio stesso;	
	- la nomina dei componenti dell'Advisory Board e del	
	suo Presidente, nonché, ove previsti al momento della	
	nomina, la determinazione dei loro compensi, sentito il	
	Consiglio di Amministrazione che darà parere vincolante	
	limitatamente alla determinazione della entità del com-	
	penso;	
	- determinare l'entità della quota ordinaria annuale di	
	contribuzione e le forme di contribuzione, anche su	
	proposta del Consiglio di Amministrazione;	
	- la nomina del Revisore dei Conti e la determinazione	
	del suo compenso, se previsto;	
	- deliberare l'ammissione dei Partecipanti e degli Ade-	
	renti di ogni categoria (ad eccezione dei Partecipanti	
	Onorari la cui nomina è riservata ai Fondatori) secondo	
	le modalità e i termini, anche relativi al versamento	
	18	

	delle quote di contribuzione, che verranno stabiliti da	
	apposito regolamento interno adottato ed approvato dal	
	Consiglio Generale stesso;	
	- deliberare l'esclusione dei Partecipanti e Aderenti;	
	- approvare le linee guida e gli indirizzi annuali e	
	pluriennali della Fondazione, avvalendosi -se del caso-	
	del contributo dell'Advisory Board;	
	- deliberare le modifiche statutarie, lo scioglimento e	
	l'eventuale liquidazione della Fondazione.	
	ARTICOLO 15	
	Convocazione, Quorum e Modalita'	
	Il consiglio Generale si riunisce almeno due volte	
	l'anno nonché ogniqualevolta il Presidente ne ravvisi la	
	necessità o ne faccia richiesta almeno un terzo dei	
	suoi membri.	
	Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della	
	Fondazione, anche al di fuori della sede della Fonda-	
	zione, purché in Italia, con avviso spedito mediante	
	lettera raccomandata inviata a ciascun membro almeno	
	otto giorni prima della data fissata per la riunione;	
	ove ritenuto opportuno la convocazione può essere ef-	
	fettuata anche tramite telegramma, fax, posta elettro-	
	nica o altro mezzo che garantisca l'avvenuta ricezione,	
	inviato con almeno due giorni di preavviso.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione	
	19	

	del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del gior-	
	no della adunanza, nonché l'eventuale indicazione della	
	seconda convocazione, che non potrà essere nello stesso	
	giorno della prima convocazione.	
	Le riunioni del Consiglio Generale possono svol-	
	gersi per teleconferenza o videoconferenza. In tal caso	
	il presidente della riunione deve verificare la presen-	
	za del numero legale per la costituzione della seduta,	
	identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i	
	partecipanti collegati in teleconferenza o videoconfe-	
	renza ed assicurarsi che gli strumenti di trasmissione	
	consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la	
	discussione, visionare i documenti ed intervenire nella	
	trattazione degli argomenti presentati. La riunione si	
	considera tenuta nel luogo in cui devono trovarsi con-	
	temporaneamente sia il presidente della riunione sia il	
	segretario.	
	Il Consiglio Generale è validamente costituito in prima	
	convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi	
	componenti e delibera validamente con il voto favorevo-	
	le della maggioranza assoluta dei suoi componenti; in	
	seconda convocazione è validamente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei suoi componenti e deli-	
	bera con il voto favorevole dei presenti. Sia in prima	
	che in seconda convocazione è comunque necessario per	
	20	

	le deliberazioni il voto favorevole della maggioranza	
	dei Fondatori presenti; in caso i Fondatori esistenti o	
	presenti siano due, prevale il voto del Presidente.	
	Per le delibere aventi ad oggetto modifiche dello sta-	
	tuto, lo scioglimento della Fondazione e/o la sua even-	
	tuale liquidazione sarà necessario sia in prima che in	
	seconda convocazione il voto favorevole dei tre quinti	
	dei componenti del Consiglio Generale e il voto favore-	
	vole della maggioranza dei Fondatori.	
	I verbali del Consiglio Generale sono sottoscritti	
	dal presidente della riunione e dal segretario. Il se-	
	gretario della riunione è scelto, anche tra i Consi-	
	glieri, dal presidente della riunione stessa. L'assi-	
	stenza del segretario non è necessaria se il verbale è	
	ricevuto da un Notaio.	
	I verbali del Consiglio Generale sono trascritti in ap-	
	posito libro verbali e firmati dal presidente e dal se-	
	gretario.	
	<u>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u>	
	<u>PRESIDENTE - VICE-PRESIDENTE</u>	
	ARTICOLO 16	
	Consiglio di Amministrazione - Composizione	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei	
	membri, di cui fino a 3 (tre) "membri di diritto" e i	
	restanti "membri elettivi", anche esterni alla Fonda-	
	21	

	zione, nominati due dalla Assemblea dei Partecipanti e	
	uno dalla Assemblea degli Aderenti; nel caso venissero	
	a mancare i "membri di diritto" i componenti del Consi-	
	glio di Amministrazione in loro sostituzione verranno	
	eletti dal Consiglio Generale, come previsto al prece-	
	dente Articolo 14.	
	Sono "membri di diritto" i Fondatori, Signor Ga-	
	briele GABRIELLI, ed i legali rappresentanti pro-tempo-	
	re della "STUDIO GABRIELLI ASSOCIATI" s.r.l. e della	
	"AMICUCCI FORMAZIONE sas"; restano in carica a vita ov-	
	vero finché facenti parte della Fondazione. Nel caso di	
	designazione, da parte del Fondatore persona fisica, di	
	altro soggetto in sua sostituzione, come previsto al	
	precedente Articolo 9, questi subentrerà come "membro	
	di diritto" anche nel Consiglio di Amministrazione.	
	I "membri elettivi" durano in carica per 3 (tre)	
	esercizi (con scadenza alla data della riunione fissata	
	per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al-	
	l'ultimo esercizio del loro mandato) e sono rieleggibi-	
	li.	
	Qualora cessi dalla carica, nel corso del mandato,	
	per qualsiasi causa, uno o più dei "membri elettivi",	
	i "membri di diritto" provvedono alla nomina dei nuovi	
	componenti in sostituzione; i "membri elettivi" così	
	nominati scadranno al compimento del mandato degli al-	
	22	

	tri "membri elettivi" in carica al momento della nomi-	
	na.	

	In via residuale, qualora per qualsiasi motivo la	
	nomina di tutti o di alcuni dei componenti del Consi-	
	glio di Amministrazione non possa avvenire nei modi in-	
	dicati nel presente statuto, la competenza alla nomina	
	dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che	
	dovrà avvenire, ove possibile, tra i facenti parte del-	
	la Fondazione, spetta al Sindaco di Offida.	
	ARTICOLO 17	
	Presidente e Vice-Presidente	
	Il Presidente e il Vice Presidente della Fondazio-	
	ne sono anche Presidente e Vice-Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	Il Presidente resta in carica fino a dimissioni o	
	revoca; il Vice-Presidente resta in carica per 3 (tre)	
	esercizi e può essere rinominato; la cessazione, a qua-	
	lunque titolo, dalla carica di componente del Consiglio	
	di Amministrazione comporta la cessazione anche dalla	
	carica di Presidente e di Vice Presidente.	
	ARTICOLO 18	
	Presidente - Nomina, compiti e poteri	
	Il Presidente è nominato dal Consiglio Generale, come	
	previsto al precedente Articolo 14; qualora, in caso	
	23	

	non sia possibile raggiungere una maggioranza per l'e-	
	lezione o per qualsiasi motivo, la nomina da parte del	
	Consiglio Generale non possa avvenire, questa spetterà	
	al Sindaco del Comune di Offida, il quale sceglierà il	
	Presidente tra i Fondatori o, in loro mancanza, tra gli	
	altri membri del Consiglio Generale.	
	Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, con le modalità ed i termini indicati al	
	successivo art. 21.	
	Il Presidente:	
	- ha la rappresentanza legale della Fondazione;	
	- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio	
	di Amministrazione avvalendosi dell'operato, qualora	
	fosse ritenuto di nominarlo, del Direttore Generale;	
	- predispone, anche in collaborazione con il Vice Pre-	
	sidente, i programmi di attività secondo le linee guida	
	e gli indirizzi annuali e pluriennali della Fondazione	
	approvati dal Consiglio Generale, proponendoli per	
	l'approvazione al Consiglio di Amministrazione;	
	- predispone, con il Vice Presidente, gli schemi di bi-	
	lancio preventivo e consuntivo della Fondazione;	
	- compie gli atti di ordinaria gestione e gli atti ad	
	esso delegati dal Consiglio di Amministrazione.	
	ARTICOLO 19	
	Vice-Presidente - Nomina, compiti e poteri	
	24	

	Il Vice Presidente della Fondazione è nominato dal	
	Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti; du-	
	ra in carica tre esercizi e può essere riconfermato.	
	Il Vice Presidente:	
	- ha la rappresentanza della Fondazione in ogni caso di	
	impedimento, anche logistico, o di conflitto di inte-	
	resse, del Presidente;	
	- collabora alla predisposizione dei programmi di atti-	
	vità della Fondazione e alla loro esecuzione, una volta	
	che gli stessi sono stati approvati dal Consiglio di	
	Amministrazione;	
	- predispone, con il Presidente, gli schemi del bilan-	
	cio preventivo e del bilancio consuntivo;	
	- può firmare, in vece del Presidente, la corrisponden-	
	za e le comunicazioni.	
	ARTICOLO 20	
	Consiglio di Amministrazione - Compiti e Poteri	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri	
	per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della	
	Fondazione.	
	In particolare, oltre a quanto detto in altri ar-	
	ticoli del presente Statuto:	
	a) approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilan-	
	cio preventivo ed entro il 30 aprile successivo il bi-	
	lancio consuntivo;	
	25	

	b) approva i regolamenti per il funzionamento e l'organizzazione della Fondazione, salvo il regolamento indicato all'Articolo 15;	
	c) approva i programmi di attività della Fondazione, su proposta del Presidente, richiedendo se del caso anche un parere non vincolante all'Advisory Board;	
	d) delibera sugli incrementi del patrimonio, l'accettazione delle donazioni e dei lasciti, la ratifica dei contributi, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;	
	e) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari ovvero in beni immobili;	
	f) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;	
	g) delibera l'eventuale costituzione di laboratori, centri di studio e di ricerca e altre strutture idonee a perseguire gli scopi della Fondazione e ne regola l'organizzazione, il funzionamento e l'assegnazione delle relative responsabilità, nonché sull'affidamento dell'esecuzione di progetti specifici a soggetti interni o esterni alla Fondazione, e il riconoscimento di eventuali compensi e forme di remunerazione;	
	h) nomina il Vice Presidente, in persona di un Consi-	
	26	

	gliere; nomina altresì, ove lo ritenga opportuno, un	
	Direttore Generale, anche esterno alla Fondazione, sta-	
	bilendone i poteri e l'eventuale compenso;	
	i) provvede alla istituzione e all'ordinamento degli	
	uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappre-	
	sentanze;	
	l) delibera su ogni altro atto di amministrazione della	
	Fondazione.	
	ARTICOLO 21	
	Consiglio di Amministrazione - Convocazione - quorum -	
	modalità	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni	
	qual volta venga ritenuto opportuno e comunque almeno	
	due volte all'anno; è convocato, anche al di fuori del-	
	la sede della Fondazione purché in Italia, dal Presi-	
	dente che lo presiede o dal Vice presidente in caso di	
	assenza od impedimento del Presidente, su sua iniziati-	
	va o su richiesta della maggioranza dei membri.	
	L'avviso di convocazione contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo e l'ora della riunione, deve inviarsi	
	almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'a-	
	dunanza a ciascun Consigliere e al Revisore dei conti,	
	con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o	
	telegramma, ovvero anche a mezzo posta elettronica, fax	
	o con altro mezzo che assicuri l'avvenuta ricezione. In	
	27	

	caso di urgenza il preavviso potrà ridursi a due gior-	
	ni.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del	
	giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può conte-	
	stualmente indicare anche il giorno e l'ora della se-	
	conda convocazione e può stabilire che quest'ultima sia	
	fissata ad almeno un giorno di distanza dalla prima.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione pos-	
	sono svolgersi per teleconferenza o videoconferenza. In	
	tal caso il presidente della riunione deve verificare	
	la presenza del numero legale per la costituzione della	
	seduta, identificando, personalmente ed in modo certo,	
	tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o vi-	
	deoconferenza ed assicurarsi che gli strumenti di tra-	
	smissione consentano agli stessi, in tempo reale, di	
	seguire la discussione, visionare i documenti ed inter-	
	venire nella trattazione degli argomenti presentati. La	
	riunione si considera tenuta nel luogo in cui devono	
	trovarsi contemporaneamente sia il presidente della	
	riunione sia il segretario.	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente co-	
	stituito se presente la maggioranza dei suoi membri,	
	purchè vi siano tra di essi il Presidente o il Vice	
	Presidente e uno dei "membri di diritto", delibera a	
	maggioranza dei presenti quando il presente Statuto non	
	28	

	richieda maggioranze qualificate. In caso di parità di	
	voti prevale il voto di chi presiede.	
	I verbali del Consiglio di Amministrazione sono	
	sottoscritti dal presidente della riunione e dal segre-	
	tario. Il segretario della riunione è scelto, anche tra	
	i Consiglieri, dal presidente della riunione stessa.	
	L'assistenza del segretario non è necessaria se il ver-	
	bale è ricevuto da un Notaio.	
	I verbali del Consiglio di Amministrazione sono tra-	
	scritti in apposito libro verbali e firmati dal presi-	
	dente e dal segretario.	
	Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga op-	
	portuno, può invitare alle sue riunioni uno o più com-	
	ponenti dell'Advisory Board.	
	Le cariche dei membri del Consiglio di Amministra-	
	zione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese so-	
	stenute.	
	<u>ADVISORY BOARD</u>	
	ARTICOLO 22	
	L'Advisory Board è organo Consultivo della Fonda-	
	zione, dura in carica tre anni e i suoi componenti sono	
	rieleggibili.	
	L'Advisory Board è composto da un minimo di tre a un	
	massimo di dodici membri scelti dal Consiglio Generale	
	tra studiosi o esponenti del mondo accademico, istitu-	
	29	

	zionale, imprenditoriale, manageriale, artistico e pro-	
	fessionale anche se cessati dal servizio attivo.	
	Ha funzioni consultive sulla elaborazione del pro-	
	gramma delle attività e sui programmi dell'Associazione	
	e può elaborare anche proposte.	
	Il Presidente dell'Advisory Board è nominato dal Con-	
	siglio Generale all'atto della nomina dei componenti e	
	ha il compito di coordinare le attività collegiali del-	
	l'organo. Il Consiglio Generale o il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione possono attribuire ai singoli componenti	
	dell'Advisory Board la responsabilità, anche scientifi-	
	ca, di singoli progetti ed iniziative di oggetto e du-	
	rata predeterminati.	
	Viene rimesso al Presidente dell'Advisory Board e al-	
	l'Advisory Board stesso il potere di auto-organizzare	
	la modalità di svolgimento dei propri lavori.	
	Tra l'altro l'Advisory Board:	
	a) può elaborare proposte di attività ed iniziative	
	della Fondazione, anche con riguardo alle modalità di	
	loro attuazione, sottoponendole al Presidente della	
	stessa;	
	b) esprime il suo parere sui programmi delle attività	
	ad esso sottoposti;	
	c) esprime il suo parere, se richiesto, sui risultati	
	conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate	
	30	

dalla Fondazione.

ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE DEI CONTI

ARTICOLO 23

L'Organo di Controllo e Revisore dei conti ha composizione monocratica ed è nominato dal Consiglio Generale tra professionisti iscritti nel Registro dei Revisori contabili; dura in carica tre esercizi (con scadenza alla data della riunione fissata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato) e può essere riconfermato. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, in corso di mandato, il Consiglio Generale provvederà alla sua sostituzione.

Qualora il Consiglio Generale non dovesse provvedere, per qualsiasi motivo, alla nomina entro i trenta giorni dalla scadenza del mandato ovvero dalla cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, la competenza alla nomina spetta al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili competente in base al luogo in cui ha sede la Fondazione.

L'Organo di Controllo e Revisore dei conti vigila sulla Fondazione ed esercita, oltre alla funzione di revisione dei conti, le funzioni previste dall'Art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e sue modifiche ed integrazioni; provvede dunque:

	al riscontro degli atti della gestione finanziaria; ac-	
	certa la regolare tenuta delle scritture contabili;	
	esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui	
	bilanci preventivi e sui bilanci consuntivi; effettua	
	le verifiche di cassa;	
	a vigilare sull'osservanza della legge e del presente	
	statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile e sul suo concreto funziona-	
	mento;	
	ad esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza	
	delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-	
	ciali;	
	ad attestare che il bilancio sociale è stato redatto in	
	conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del	
	D.Lgs. 117/2017; di tale monitoraggio verrà dato atto	
	nel bilancio sociale.	
	L'Organo di Controllo potrà in qualsiasi momento proce-	
	dere ad atti di ispezione e controllo e chiedere agli	
	Organi della Fondazione notizie sull'andamento delle	
	operazioni sociali e/o su determinati affari.	
	I Partecipanti e gli Aderenti possono denunciare i fat-	
	ti che ritengono censurabili all'Organo di Controllo il	
	quale deve tener conto della denuncia nelle proprie re-	
	lazioni e per eventuali iniziative ai sensi dell'art.	
	32	

2408 c.c..

L'Organo di Controllo/Revisore dei conti assiste alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

ARTICOLO 24

Composizione e competenze

L'Assemblea dei Partecipanti è costituita da tutti i Partecipanti alla Fondazione, sopra indicati all'Articolo 10.

L'Assemblea dei Partecipanti ha le seguenti competenze:

- nomina i due membri elettivi del consiglio amministrazione di sua competenza;
- formula indirizzi e proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 25

Convocazione - Quorum - Modalità

L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce almeno una volta l'anno, anche al di fuori della sede legale, purché in Italia, su convocazione del Presidente della Fondazione o del Presidente della Assemblea con avviso inviato almeno otto giorni prima della Adunanza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, ovvero anche a mezzo posta elettronica, fax o con altro mezzo che assicuri l'avvenuta ricezione; è

	validamente costituita qualunque sia il numero dei pre-	
	senti e delibera validamente a maggioranza dei presen-	
	ti. Ad ogni Partecipante, a qualsiasi categoria appar-	
	tenga, spetta un voto. Il Partecipante che non abbia	
	versato la quota contributiva non può votare.	
	Ciascuna adunanza della Assemblea è presieduta dal suo	
	Presidente o, in assenza o impedimento dello stesso,	
	dalla persona designata dai presenti.	
	L'Assemblea eleggerà tra i suoi componenti il Presi-	
	dente della Assemblea, il quale rimarrà in carica per	
	tre esercizi e comunque fino alla prima Assemblea con-	
	vocata dopo la scadenza dell'ultimo esercizio. La per-	
	dita della qualifica di Partecipante comporterà la de-	
	cadenza dalla carica di Presidente dell'Assemblea.	
	Le Adunanze potranno tenersi anche in teleconferenza o	
	in videoconferenza, con le modalità previste per il	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Delle Adunanze verranno redatti appositi verbali, fir-	
	mati dalla persona che presiede l'Assemblea e da un se-	
	gretario designato allo scopo di volta in volta, tra-	
	scritti in un apposito libro delle Adunanze dei Parte-	
	cipanti.	
	<u>Assemblea degli Aderenti</u>	
	ARTICOLO 26	
	Composizione e competenze	
	34	

	L'Assemblea degli Aderenti è costituita da tutti gli	
	Aderenti alla Fondazione, sopra indicati all'Articolo	
	11.	
	L'Assemblea degli Aderenti ha le seguenti competenze:	
	- nomina un membro elettivo del consiglio amministra-	
	zione;	
	- formula indirizzi e proposte da sottoporre al Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	ARTICOLO 27	
	Convocazione - Quorum - Modalità	
	L'Assemblea degli Aderenti si riunisce almeno una volta	
	l'anno, anche al di fuori della sede legale purché in	
	Italia, su convocazione del Presidente della Fondazione	
	o del Presidente della Assemblea con avviso inviato al-	
	meno otto giorni prima della Adunanza con lettera rac-	
	comandata con avviso di ricevimento o telegramma, ovve-	
	ro anche a mezzo posta elettronica, fax o con altro	
	mezzo che assicuri l'avvenuta ricezione; è validamente	
	costituita qualunque sia il numero dei presenti e deli-	
	bera validamente a maggioranza dei presenti. Ad ogni	
	Aderente, a qualsiasi categoria appartenga, spetta un	
	voto. L'Aderente che non abbia versato la quota contri-	
	butiva non può votare.	
	Ciascuna adunanza della Assemblea è presieduta dal suo	
	Presidente o, in assenza o impedimento dello stesso,	
	35	

		dalla persona designata dai presenti.	
		L'Assemblea eleggerà tra i suoi componenti il Presi-	
		dente della Assemblea, il quale rimarrà in carica per	
		tre esercizi e comunque fino alla prima Assemblea con-	
		vocata dopo la scadenza dell'ultimo esercizio. La per-	
		dita della qualifica di Aderente comporterà la decaden-	
		za dalla carica di Presidente dell'Assemblea.	
		Le Adunanze potranno tenersi anche in teleconferenza o	
		in videoconferenza, con le modalità previste per il	
		Consiglio di Amministrazione.	
		Delle Adunanze verranno redatti appositi verbali, fir-	
		mati dalla persona che presiede l'Assemblea e da un se-	
		gretario designato allo scopo di volta in volta, tra-	
		scritti in un apposito libro delle Adunanze degli Ade-	
		renti.	
		<u>TITOLO V</u>	
		<u>RAPPRESENTANZA - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO</u>	
		ARTICOLO 28	
		Rappresentanza	
		Come previsto e meglio indicato nei precedenti Artico-	
		li 18 e 19, la rappresentanza della Fondazione nei con-	
		fronti dei terzi ed in giudizio spettano al Presidente	
		e, in caso di assenza e/o di impedimento, anche logi-	
		stico del Presidente, nonchè in caso di conflitto di	
		interessi del Presidente con la Fondazione, al Vice	
		36	

	Presidente, le cui firme fanno fede di fronte ai terzi	
	in caso di assenza e/o impedimento del Presidente.	
	Possono essere conferite procure a terzi per sin-	
	goli atti o categorie di atti. Il Consiglio di Ammini-	
	strazione può attribuire ad altri membri del Consiglio	
	la rappresentanza ed il potere di firma per singoli at-	
	ti in caso di possibile conflitto di interessi o impe-	
	dimento sia del Presidente che del Vice Presidente.	
	ARTICOLO 29	
	Esercizio finanziario	
	L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termi-	
	na il 31 dicembre di ciascun anno.	
	Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione ap-	
	prova il bilancio economico di previsione ed entro il	
	30 aprile successivo il bilancio e il rendiconto econo-	
	mico-finanziario dell'esercizio decorso.	
	Il bilancio dovrà essere redatto secondo quanto previ-	
	sto dagli Artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017, sue modi-	
	fiche e integrazioni, e dalle altre norme applicabili	
	in materia.	
	Gli eventuali impegni di spesa e le obbligazioni, con-	
	tratti in via di urgenza dal rappresentante legale del-	
	la Fondazione o da altri rappresentanti della Fondazio-	
	ne muniti di delega, debbono essere ratificati dal Con-	
	siglio di Amministrazione.	
	37	

	Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno	
	essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di	
	gestione precedenti ovvero per il potenziamento delle	
	attività della Fondazione o per l'acquisto di beni	
	strumentali per l'incremento o il miglioramento della	
	sua attività.	
	E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di ge-	
	stione nonché di fondi e riserve durante la vita della	
	Fondazione, a meno che la destinazione o la distribu-	
	zione non siano imposte per legge.	
	<u>TITOLO VI</u>	
	<u>SCIoglIMENTO</u>	
	ARTICOLO 30	
	La Fondazione è a tempo indeterminato; si scioglie	
	per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, in-	
	sufficienza del patrimonio e in generale per le cause	
	di estinzione o scioglimento di cui agli artt. 27 e 28	
	del Codice Civile.	
	Nel caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata,	
	i beni della Fondazione saranno devoluti, secondo quan-	
	to deliberato dal Consiglio Generale o dalla Autorità	
	competente ad un Ente o a più Enti del Terzo Settore,	
	preferibilmente operanti nei territori delle Marche,	
	che perseguano finalità uguali o analoghe a quelle del-	
	la Fondazione, o a fini di pubblica utilità.	
	38	

	Nel caso in cui si addivenisse per qualsiasi motivo al-	
	la liquidazione della Fondazione, il Consiglio Generale	
	nominerà uno o più liquidatori, anche facenti parte del	
	Consiglio stesso, determinandone i poteri e le modalità	
	di liquidazione.	
	<u>TITOLO VII</u>	
	<u>CONTROLLO E VIGILANZA, ACCESSO AI LIBRI SOCIALI</u>	
	<u>NORME APPLICABILI</u>	
	ARTICOLO 31	
	Il controllo e la vigilanza sull'amministrazione	
	della Fondazione sono esercitati ai sensi del Codice	
	del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017, sue modifiche ed in-	
	tegrazioni, e, in quanto applicabile, dell'art.25 del	
	Codice Civile.	
	Tutti i soggetti facenti parte della Fondazione, ivi	
	inclusi Consiglieri, Partecipanti, Aderenti ed Organo	
	di Controllo, possono prendere visione dei libri socia-	
	li su semplice richiesta.	
	ARTICOLO 32	
	Per quanto non previsto nel presente Statuto si	
	applicano le norme del Codice del Terzo settore D.Lgs.	
	17/2017, sue modifiche e integrazioni ed in mancanza	
	dal codice civile e dalle altre norme in materia.	
	<u>TITOLO VIII</u>	
	<u>NORMA TRANSITORIA</u>	
	39	

ARTICOLO 33

La prima nomina del Presidente, del Vice Presidente, dei membri elettivi del primo Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei conti sono effettuate in sede di atto costitutivo dai Fondatori.

F.to: Gabriele Gabrielli

F.to: Paolo Guidi Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale

allegato "B" al verbale a mio rogito in data 11 settembre 2023 Rep.3408, redatto su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs 82/2005.

Roma, quindici settembre duemilaventitre